

**Procedura telematica aperta sottosoglia su piattaforma elettronica EmPULIA, per l'affidamento del servizio triennale, con eventuale proroga semestrale, di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle sedi di ARPA Puglia, con il criterio del minor prezzo – n. 4 lotti.
Numero Gara SIMOG: 7034538.**

Lotto 1. "Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili": € 79.520,00 (C.I.G.: 7430904FF4);

Lotto 2. "Rifiuti infettivi": € 96.224,00 (C.I.G.: 7430919C56);

Lotto 3. "RAEE e rifiuti di manutenzione": € 8.958,50 (C.I.G.: 7430955A0C);

Lotto 4. "Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami": € 3.542,75 (C.I.G.: 743098312A);

Verbale del 18/06/2018

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2018, alle ore 10:30 circa, presso gli Uffici della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all'11° piano della Direzione Generale dell'ARPA Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell'U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Rossella Titano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha dato seguito alle operazioni di apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.

@@@@@

Premesso che:

- Durante la seduta del giorno 6 giugno 2018 il RUP ha proceduto all'acquisizione dalla piattaforma informatica Empulia di tutta la documentazione contenuta nelle buste "Documentazione Amministrativa" presentata dalla ditte concorrenti decidendo di richiedere, tramite la funzione "comunicazione generica" della piattaforma EmPulia, alla Ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Soccorso Istruttorio), l'invio entro e non oltre il giorno 11 giugno ore 10:00, a pena di esclusione, del documento attestante l'esecuzione del sopralluogo presso la sede di ARPA Puglia di Brindisi, via Galanti 16.
- Durante la seduta del giorno 7 giugno 2018 il RUP ha proceduto all'esame delle documentazione amministrativa acquisita nella prima seduta, decidendo di attivare la procedura di soccorso istruttorio richiedendo chiarimenti e trasmissione di documenti integrativi nei confronti della ditta Ecolsud S.r.l., della ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l., della RTI costituenda tra le ditte Antinia s.r.l., Laveco S.r.L. e Biosud S.r.L. e della ditta Teorema S.p.A. da trasmettere, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 16/06/2018.
- La seduta era stata sospesa fissando come data di ripresa il giorno 18 giugno 2018 alle ore 10:30 per il proseguo delle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso,

il Responsabile Unico del Procedimento

dichiara aperta la sessione.

Il RUP dà atto che la ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. con sede in Galatina (LE) in C.so Re D'Italia 51, c.f. e p.iva. 04159580754, ha risposto alla richiesta di soccorso istruttorio inviata in data 07/06/2018 mediante la piattaforma Empulia, trasmettendo in data 08/06/2018 il documento attestante l'esecuzione del sopralluogo presso la sede di ARPA Puglia di Brindisi, via Galanti 16.

Il RUP, verificata la regolarità del suddetto documento, dichiara pertanto sanata l'irregolarità relativa alla documentazione mancante.

Il RUP dà atto che la predetta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. ha risposto anche alla richiesta di soccorso istruttorio inviata in data 08/06/2018 mediante la piattaforma Empulia, trasmettendo in data 13/06/2018 una dichiarazione integrativa in cui si chiedeva di specificare, per ogni tipologia di rifiuto prevista nei quattro lotti in gara, la descrizione, l'ubicazione degli impianti di smaltimento o di termodistruzione o recupero con gli estremi e la durata delle relative autorizzazioni in corso di validità e dei contratti di convenzione.

Dall'esame di tale dichiarazione si rileva che la ditta concorrente ha indicato per tutte le tipologie di rifiuto come destinazione finale l'impianto di proprietà della ditta ECO.NET s.r.l. con sede legale ed operativa in Modugno (BA) alla via dei Tintori, z.i., munita di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale N. 6932 del 18/09/2013 della Provincia di Bari ed avente validità fino al 18/09/2018, dichiarando altresì che il rapporto intercorrente con tale ditta è disciplinato da convenzione privata archiviata presso i propri uffici.

Il RUP rileva tuttavia che nel modulo "Domanda di partecipazione alla procedura di gara" il concorrente ha dichiarato altresì che *"non intende subappaltare parte del servizio"* ribadendo tale analoga affermazione anche nell'apposita sezione del DGUE (modulo allegato 9).

Il RUP osserva che il disciplinare di gara al paragrafo 6.6 prevede che il concorrente debba autocertificare e, in sede di verifica dei requisiti, provare, tra gli altri *"Il possesso dell'autorizzazione allo smaltimento diretto o termodistruzione o recupero di tutte le tipologie di rifiuti di cui al presente appalto, fornendo per ogni tipologia di rifiuto la descrizione, l'ubicazione degli impianti di smaltimento o di termodistruzione o recupero con gli estremi e la durata delle relative autorizzazioni in corso di validità e dei contratti di convenzione, ed il tipo di smaltimento/recupero, indicando i codici di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006"* e che *"Tale requisito può essere soddisfatto anche mediante il ricorso al subappalto"*.

Al successivo paragrafo 9 del Disciplinare rubricato "Subappalto" è precisato che il ricorso a impianti terzi destinatari finali del rifiuto costituisce subappalto (si veda il Parere ANAC n. 1 del 08/02/2012, PREC 177/11/S), e che *"In particolare, qualora la ditta aggiudicataria non sia in possesso o non intenda avvalersi di un proprio impianto di smaltimento rifiuti, dovrà dichiarare in sede di offerta l'elenco degli impianti terzi destinatari finali del rifiuto, indicando gli estremi delle regolari autorizzazioni ambientali di cui tali impianti devono essere in possesso ai sensi della normativa vigente nonché, in caso di aggiudicazione, allegare copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno degli impianti finali ad accettare i rifiuti per tutta la durata dell'appalto."* a meno che l'attività non rientri in quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale articolo al comma 3 lettera c-bis include, tra le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto *"le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto"*.

Pertanto il RUP decide di attivare la procedura di Soccorso Istruttorio prevista dall'art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di richiedere, tramite la funzione "comunicazione generica" della piattaforma EmPulia alla ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. di fornire gli estremi e la durata della convenzione con la ditta ECO.NET s.r.l., titolare dell'impianto di destinazione finale dei rifiuti, per verificare se ricorra la previsione di cui al citato comma 3 lettera c-bis dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., specificando altresì che qualora non si versi in tale ipotesi né in altri casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, il rapporto intercorrente tra la Ecom Servizi Ambientali s.r.l. e la ECO.NET s.r.l. dovrà essere considerato alla stregua del subappalto e la concorrente dovrà fornire tutte le informazioni previste negli appositi campi dai moduli di gara relativi a tale istituto nonché il DGUE del subappaltatore.

Il RUP dispone altresì che i suddetti chiarimenti dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25/06/2018.

Il RUP procede quindi alla verifica dei successivi riscontri alle richieste di soccorso istruttorio inviate alle ditte concorrenti in data 08/06/2018, dando atto che la ditta Ecolsud Srl con sede in Via degli

Ebanisti 7 in Bari, ha inviato in data 14/06/2018 mediante la piattaforma Empulia la propria risposta alla richiesta di chiarimenti in relazione all'eventuale ricorso al subappalto nei confronti delle ditte proprietarie degli impianti di destinazione finale del rifiuto già indicate nella "Domanda di partecipazione alla procedura di gara" nonché alla circostanza che uno degli impianti di destinazione finale indicati è gestito dalla Biosud S.r.l., ditta che ha presentato offerta per il medesimo lotto in qualità di mandante della RTI costituenda con le ditte Antinia s.r.l. e Laveco s.r.l.

Dall'esame dei chiarimenti forniti dalla concorrente, si osserva che questa ha dichiarato, tra l'altro, che *"La Ecolsud è titolare di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto in questione in virtù dei quali avvia i rifiuti stoccati nel proprio impianto agli impianti di smaltimento finale"* e che quindi *"si tratta di attività che sia l'art. 105, comma 3, lett. c bis), del d.lgs. n.50/2016 che il paragrafo 9 del disciplinare di gara non configurano come subappalto."*

Pur dando atto della correttezza dell'impostazione proposta dalla concorrente, il RUP rileva che questa ha omesso di indicare nella "Domanda di partecipazione alla procedura di gara" *"gli estremi e la durata [...] dei contratti di convenzione,"* limitandosi ad indicare nel predetto modulo *"Convenzione privata tra le parti archiviata presso i nostri uffici"* e che la mancanza di questa informazione non consente di verificare che l'effettiva sottoscrizione della convenzione risalga ad *"epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto"* pur essendo tenuta a fornirne copia solo in caso di aggiudicazione dell'appalto.

La concorrente Ecolsud Srl ha altresì dichiarato che *"in ordine alla circostanza che uno degli impianti indicati in sede di offerta dalla Ecolsud è gestito dalla Biosud, che ha presentato offerta per il medesimo lotto (circostanza conosciuta soltanto dopo l'apertura delle buste e precisamente con la richiesta di chiarimenti inoltrata dalla stazione appaltante) si chiarisce che i rifiuti identificati con codice CER 180103*, in stato fisico solido non polverulento, non saranno avviati all'impianto Biosud, ma al già indicato impianto Eco.lav (autorizzato con AIA n. 15/2015, con scadenza del 27/07/2025) utilizzato anche per lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 180103* in stato fisico liquido. I rifiuti con codice CER 180106* saranno invece smaltiti nell'impianto Novelli S.r.l., autorizzato con AIA n. 1892/2016, con scadenza 28/10/2026."*

Preso atto di quanto affermato dalla concorrente, il RUP ritiene quindi esclusa la possibilità di incorrere nel divieto previsto dall'ultimo capoverso del par. 9 del Disciplinare di Gara, secondo il quale *"Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie"*.

Il RUP decide quindi di attivare la procedura di Soccorso Istruttorio prevista dall'art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di richiedere, tramite la funzione "comunicazione generica" della piattaforma Empulia, alla ditta Ecolsud Srl con sede in Via degli Ebanisti 7 in Bari, di fornire gli estremi e la durata dei contratti di convenzione in vigore con le ditte proprietarie degli impianti di destinazione finali dei rifiuti, di cui si dovrà fornire copia in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Il RUP dispone altresì che i suddetti chiarimenti dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25/06/2018.

Il RUP procede quindi alla verifica dei successivi riscontri alle richieste di soccorso istruttorio inviate alle ditte concorrenti in data 08/06/2018, dando atto che la RTI costituenda tra le ditte Antinia s.r.l., p.iva e c.f. 04080160726, con sede in Putignano (BA) alla Via C. Contegiacomo Z.I (Capogruppo/Mandataria), Laveco S.r.L. con sede legale in Cerignola (FG) Via Dei Carradori Z.I. Lotto 3-4-5, c.f. e p.iva 02098650712 (Mandante) e Biosud S.r.L. con sede legale in Lecce S.P. 236 C.da Masseria Mazzarella, c.f. e p.iva. 02465190755 (Mandante) ha inviato in data 15/06/2018 mediante la piattaforma Empulia la propria risposta alla richiesta di chiarimenti in relazione all'eventuale ricorso al subappalto nei confronti della ditta Orim s.p.a., con sede in via della Concordia 65 a Piediripa di Macerata (MC), proprietaria dell'impianto di destinazione finale per alcune tipologie di rifiuto specificate nella domanda di partecipazione nonché all'errata indicazione delle percentuali di servizio espletate da ciascun componente.

Dall'esame della documentazione ricevuta, il RUP dà atto che il nuovo "Modello di dichiarazione di impegno RTI costituendo – All.2" trasmesso dalla concorrente riporta adesso percentuali di ripartizione del servizio che correttamente danno come somma la quota del 100% (Antinia S.r.L.: 51%; Laveco S.r.L.: 14%; Biosud S.r.L.: 35%) e pertanto ritiene sanata la predetta irregolarità.

Il RUP procede quindi alla verifica degli ulteriori documenti trasmessi dalla predetta RTI: nella "dichiarazione su Orim s.p.a." la concorrente sostiene che il rapporto intercorrente nei confronti della predetta società non costituirebbe subappalto in quanto ricadente nell'ipotesi di esclusione prevista dall'art. 105, comma 3, lett. c bis del d. lgs. n. 50/2016 trattandosi di *"rapporto commerciale risalente negli anni, cristallizzato in contratti continuativi di cooperazione e servizio sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara, e nuovamente riaffermato anche in vista – e precedentemente – alla partecipazione alla presente gara"*. Nel medesimo documento tuttavia la concorrente afferma altresì che *"nella denegata ipotesi in cui codesta Stazione appaltante dovesse ritenere che il conferimento di alcune tipologie di rifiuto presso l'impianto della Orim Spa costituisca ipotesi di "subappalto", si fornisce in allegato alla presente quanto richiesto con comunicazione prot. P1113653-18 del 08/06/2018. A tal riguardo, si specifica infine che la percentuale di servizio che verrebbe affidata alla Orim Spa è inferiore alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto oggetto di appalto."*

Il RUP rileva che l'esclusione prevista dal predetto art. 105, comma 3, lett. c bis del d. lgs. n. 50/2016, ricorre solo in caso *"di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto"* mentre il rapporto tra la concorrente e la Orim s.p.a. riguardante lo smaltimento dei rifiuti prodotti da ARPA Puglia ed oggetto dell'appalto di che trattasi è definito dalla "Dichiarazione/Convenzione" inserita nella "Busta Documentazione Amministrativa" e datata 29/05/2018, ove è per altro specificato che *"Le condizioni economiche sono stabilite con atto a parte"* e che *"La presente accettazione è valida a far data dalla presente per tutta la durata dell'appalto, proroghe comprese, fatte salve cause di forza maggiore, ed è rilasciata in via esclusiva solo in caso di aggiudicazione della gara in oggetto da parte della Società Antinia s.r.l. mandataria della Costituenda RTI"*.

Il RUP osserva quindi che la dichiarazione suddetta non equivale a convenzione continuativa sottoscritta in data anteriore all'indizione della procedura comprendente tutte le prestazioni da svolgere da parte di Orim s.p.a. nell'appalto di che trattasi, e dà atto che il predetto rapporto debba essere ricondotto alla disciplina del subappalto.

Avendo la concorrente indicato le prestazioni che si intendono affidare alla Orim s.p.a., che la percentuale del servizio affidato rispetto all'appalto è inferiore al 30%, ed avendo fornito regolare DGUE della Orim s.p.a, il RUP dichiara conforme tutta la documentazione amministrativa presentata dalla concorrente e la ammette al prosieguo della gara.

Il RUP procede quindi alla verifica dei successivi riscontri alle richieste di soccorso istruttorio inviate alle ditte concorrenti in data 08/06/2018, dando atto che la ditta Teorema S.p.A. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Sammichele Z.I. c.f. e p.iva. 03721020729 ha trasmesso in data 15/06/2018 mediante la piattaforma Empulia la propria risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, dell'ubicazione degli impianti di smaltimento o di termodistruzione o recupero con gli estremi e la durata delle relative autorizzazioni in corso di validità e dei contratti di convenzione, ed il tipo di smaltimento/recupero.

Il RUP prende atto che nella dichiarazione trasmessa, la concorrente ha dichiarato di essere *"proprietaria di piattaforma di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, regolarmente autorizzata dalla Regione Puglia, giusta D.D. n.7 del 03/02/2012"* valida fino al 03/02/2024 e di cui allega copia, ed a cui fa riferimento per le attività previste ai punti e) ed f) della domanda di partecipazione.

Dall'esame della suddetta documentazione il RUP, verificato che per tutte le tipologie di rifiuto oggetto di gara è autorizzato lo stoccaggio ed il trattamento presso l'impianto di proprietà della ditta Teorema S.p.A., dichiara conforme tutta la documentazione amministrativa presentata dalla concorrente e la ammette al prosieguo della gara.

Alle ore 13:00 circa il RUP chiude i lavori e ne fissa la ripresa per il giorno 25 giugno 2018 alle ore 10:30.

Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 5 pagine.

Il RUP
Dott.ssa Rossella TITANO

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Scardicchio